

stabili, si troverebbero invece, secondo il progetto della Commissione, esenti da ogni imposta i canali, quando i canali d'irrigazione sono, a termini dell'articolo 403 del Codice civile considerati come stabili. Io spero conseguentemente che la Camera non soltanto sarà per ammettere la proposta dell'onorevole Michelini, ma che, qualora non bastasse l'espressione di coltivazione usata nell'articolo 21, siccome a questo riguardo io feci un'espressa riserva che non sarebbe pregiudicata la questione, vorrà in quell'articolo ammettere una aggiunta e dire *spese d'irrigazione*, a tenore della riserva già da me fatta, ed assentita dall'onorevole signor ministro delle finanze.

**RABBINI**, *commissario regio*. Io non entrero in maggiori sviluppi per dimostrare gli inconvenienti e l'impossibilità in cui saremmo di fare una stima particolare delle acque. L'onorevole deputato Ara ha dato qualche spiegazione sulla da lui creduta possibilità, e sul modo con cui il valore delle acque si può stabilire. Ma io mi permetterò di osservare alla Camera e al deputato Ara che esso nulla disse riguardo al modo con cui verrebbero poi stimati i terreni e gli opifici quando fossero sprovvisti dell'acqua. In questa questione non vedo che sia entrato il deputato Ara. Io ammetto fino ad un certo punto che si possa fissare un valore delle acque, ma la difficoltà cresce, centupla allorchè si tratta di stabilire il reddito, il valore effettivo dei terreni e degli opifici sprovvisti d'acqua. Però, se ben ho ritenuto il complesso dell'idea enunciata dagli onorevoli deputati Ara e Michelini, parmi siamo d'accordo nel principio che si debba vedere se nella legge della stima catastale si debbano fare le deduzioni dei fitti d'acqua, in quanto che non posso credere che essi vogliono fare la stima dell'acqua da una parte e dei beni sprovvisti di essa dall'altra. La questione adunque si riduce a questo punto, di vedere cioè se nella legge del catasto si debbano fare le deduzioni per fitti d'acqua. Vi metterò, signori, sotto gli occhi un solo incidente che voi saprete bene apprezzare. Supponete, per esempio, che domani si decida di eseguire la deduzione dei fitti d'acqua.

La parte dei fitti d'acqua come la determineremo? È questa una difficoltà che bisognerebbe studiare. Ma dal momento in cui il fitto d'acqua va a beneficio dell'affittabile, bisogna pure che si pensi ad allibrare quest'acqua, e ne viene per conseguenza che bisogna inscrivere il proprietario dell'acqua stessa non più per la quantità dell'acqua, ma per la quantità dell'affitto che esso percepisce.

Mi sembra dunque che, ridotta la questione a questi termini, e portandoci col pensiero da una parte sulle difficoltà che si incontrerebbero nella valutazione degli affitti d'acqua e nell'interstare ai proprietari di questa, e dall'altra alla facilitazione che presenta l'introduzione di una disposizione relativa a questo oggetto allorchè verrà presentato il progetto di legge dell'imposta, non vi debba essere dubbio sulla scelta, e che perciò rimarrà in tutto il progetto di legge quale venne approvato dalla Commissione della Camera.

**BRUNET**. Dopo le ragioni esposte dal signor commissario regio, dall'onorevole conte Michelini e dal deputato Ara, relativamente a quest'articolo, io senza dubbio restringerò le mie osservazioni e le limiterò pertanto unicamente ad alcune parole dell'articolo 25.

È detto in quest'articolo che i canali destinati all'irrigazione ed agli opifici saranno, per la superficie che occupano, equiparati ai beni aratorii di prima classe.

Il commissario regio osservò essersi adottato nel progetto di legge il principio di non operare la stima dei canali d'irrigazione e degli opifici, ma di calcolare la sola superficie dei

canali, a fine di allontanare ogni difficoltà, ogni incaglio nelle operazioni catastali, assegnandoli alla classe dei beni stabili di prima categoria.

Io sono d'accordo col signor commissario essere cosa di sommo vantaggio alla migliore combinazione di un catasto ed alle più esatte sue conseguenze l'attenersi in ogni sua parte, per quanto è possibile, a disposizioni che semplifichino il sistema e allontanino le complicazioni. Confesso pure col signor commissario non essere il caso tanto meno di ordinare alcun catasto idrografico.

Ma il commissario regio, nell'accennare questa difficoltà, invece di ricercare il modo di coordinare questa semplicità d'operazioni con un discreto grado di proporzionalità, troncò la questione e stabilì come principio generale che tutti i canali, senza distinzione sulla loro rendita, fossero equiparati agli aratorii di prima classe, sì e come si legge nell'articolo in discussione.

Questa disposizione contenuta nel progettato articolo pare non sia consentanea al principio generale sul quale si vuole stabilire la legge del catasto.

Il principio generale sul quale si fonda il catasto adotta un metodo di ripartizione in classi delle varie parti del suolo componenti un territorio, e quindi assegna una data parte di stabili ad una classe più elevata, secondo che maggiore o minore ne risulta la rendita.

Nessuno vorrà contestare che questo principio non sia fondato su basi giuste, e che la sua applicazione non sia per dar quei risultati che appunto si debbono avere in mira in una legge, la quale ha tanta parte nello stabilimento d'un'imposta a ragione considerata la più importante nel nostro sistema finanziario.

Ora questo principio generale, che si ravvisa così giusto nella classificazione dei campi e dei prati, perchè non sarà adottato anche nella catastazione della superficie del suolo occupato dai canali?

Quando in una legge si adotta un principio generale, questo si deve, per quanto è possibile, estendere ed applicare alle varie disposizioni che vi possono avere relazione. Ora questo principio generale, consistente in che nella catastazione i beni di maggiore o minore valore siano iscritti alle classi più o meno elevate, ragion vuole che sia adottato nella classificazione dei canali.

Durante questa discussione, si accennò ad alcuni dei più importanti canali del Piemonte, ma nel fare una legge è necessario pensare anche ai canali di minore importanza.

Quanto più ci avviciniamo alle montagne, crescono in numero i canali sia per l'irrigazione, sia per gli edifici.

Ma nessuno potrà indursi a credere che possa con giustizia acquistarsi il suolo di un canale che darà moto a qualche meschina macina, al molino di un villaggio, o somministra l'irrigazione a qualche esigua superficie di suolo, possa questo canale paragonarsi a quelli i quali somministrano la forza motrice a edifici di grande importanza, o servono alla irrigazione di estese risaie, nelle più fertili pianure del Piemonte.

Il colpire di un'eguale imposta, l'assegnare ad una medesima classe questi diversi canali, non è cosa giusta. Nè io credo che nella combinazione di un catasto non si possa trovare modo di conservare quella semplicità d'operazioni cui accennava il commissario regio, senza che perciò si debba rinunciare ad allontanare dalla legge una disposizione evidentemente ingiusta.

Limitandomi perciò a quanto riguarda la disposizione contenuta in quest'articolo relativa all'aver considerato i canali